

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 318-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato
della Repubblica nella seduta del 16 aprile 1964*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera
dei deputati nella seduta del 24 giugno 1964 (V. Stampato n. 1286)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PICCIONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(MARTINELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 giugno 1964*

Esenzione fiscale in favore del Centro culturale di Villa Serbelloni a Bellagio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli immobili adibiti a sede del Centro culturale a Bellagio dalla Fondazione Rockefeller, e di proprietà della Fondazione stessa, sono esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura, sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunali e provinciali.

Saranno, altresì, esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi per l'adattamento e le riparazioni degli immobili, non-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

chè i mobili destinati all'arredamento dei locali del Centro, il gas e l'energia elettrica per l'illuminazione e per altri usi, consumati nei locali stessi.

I materiali, mobili, libri ed altri oggetti, necessari alla costituzione ed al funzionamento del Centro, saranno esenti dai diritti doganali dovuti per l'importazione e non saranno soggetti a disposizioni restrittive vigenti per l'importazione medesima.

Detti materiali, mobili ed oggetti, non potranno essere ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio della Repubblica italiana, senza il preventivo assenso delle Autorità italiane e il pagamento dei diritti non corrisposti per effetto delle esenzioni usufruite.

Art. 2.

Il Centro di cui all'articolo precedente cesserà di fruire delle predette esenzioni fiscali qualora gli Stati Uniti d'America non concedano le medesime esenzioni, sia per i tributi federali, che per quelli statali e locali a favore di un analogo Istituto italiano operante negli Stati Uniti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Soppresso.

Art. 2.

Identico.